



**NOTAIO
GASPARE MAZZARA**

Rep. n. 29.749

Racc. n. 14.423

Verbale di assemblea
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di ottobre,
alle ore dieci e minuti trenta.

A Tremestieri Etneo, in via Alcide De Gasperi numeri 9/11, in un
locale dell'Associazione "P.A. Sicilia Soccorso ONLUS".

Innanzi a me dottor Gaspare Mazzara, notaio in San Cataldo, i-
scritto nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Caltanissetta e Gela.

Registrato a

E' presente

Caltanissetta

La signora PRIVITERA Maria, nata a Giarre (CT) il 15 agosto
1965 la quale dichiara di intervenire al presente atto quale Pre-
sidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
dell'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA -
ENTE DI PUBBLICA ASSISTENZA - ORGANIZZAZIONE NON LU-
CRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" o in breve "ASSOCIAZIONE
CROCE BIANCA - ENTE DI PUBBLICA ASSISTENZA - ONLUS" con
sede a Catania (CT) in via Luigi Galvani n. 4, ove è domiciliata
per la carica, codice fiscale comunicato 02542390873, partita
I.V.A. comunicata 05608160874, iscritta nel Registro Generale
Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n. 1512 sezione
b) socio - sanitaria con decreto dell'Assessorato della famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale della
Famiglia e delle Politiche Sociali n. R.S. 367 del 26 marzo 2013.
Detta comparente, della cui identità personale, qualità e poteri io
notaio sono certo, mi fa richiesta perchè rediga il verbale dell'as-
semblea della predetta Associazione denominata "ASSOCIAZIO-
NE CROCE BIANCA - ENTE DI PUBBLICA ASSISTENZA - ORGA-
NIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE" o in breve
"ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA - ENTE DI PUBBLICA ASSI-
STENZA - ONLUS".

il 05/11/2020

al n. 2724

serie 1T

La comparente

rilevato

- che con avviso comunicato a norma e nei termini di statuto è
stata convocata per il giorno di oggi alle ore dieci e minuti trenta
(10:30) in questo luogo in seconda convocazione l'assemblea
straordinaria dell'associazione per discutere e deliberare sul se-
guente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Adeguamento dello statuto alle nuove norme in materia di
Enti del Terzo Settore ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio
2017 n. 117 e sue modifiche e integrazioni nonché modifica, in-
tegrazione e ampliamento dell'oggetto sociale, modifiche alla go-
vernance dell'ente e modifiche strumentali e correlate;
- 2) Delega al presidente del Consiglio di Amministrazione del po-
tere di apportare allo statuto eventuali modifiche richieste da
parte delle competenti autorità in sede di iscrizione al RUNTS
della associazione.

Avendo io notaio aderito alla richiesta, la comparente assume a
norma di statuto la presidenza dell'assemblea e preliminarmente



constata:

1) che la verifica dei partecipanti all'assemblea, dopo il controllo formale anche dei voti espressi per corrispondenza, modalità di voto quest'ultima, anche in deroga alle disposizioni statutarie, prevista dall'articolo 106, comma 2, del Decreto Legge "Cura Italia" n. 18 del 17 marzo 2020, ha dato i seguenti risultati:

- associati presenti personalmente uno (1);
- associati votanti per corrispondenza ventitrè (23);

come dichiara il Presidente e come risulta dall'elenco che si allega al presente atto sotto la lettera "A"; i voti per corrispondenza rimangono conservati agli atti dell'associazione;

2) che per il Consiglio di Amministrazione è presente soltanto ella comparente;

3) che, come dichiara ella comparente, la convocazione è stata effettuata ritualmente, come da idonea documentazione agli atti dell'Associazione e gli associati presenti e gli associati votanti per corrispondenza sono legittimati a partecipare all'assemblea e a votare in essa.

La comparente, pertanto, essendo presenti e votanti per corrispondenza ventiquattro (24) associati su trentuno (31) associati aventi diritto di intervento e di voto, dichiara validamente costituita questa assemblea straordinaria e dichiara aperta la seduta.

Passando alla trattazione dell'argomento al primo punto dell'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea la necessità di adottare un nuovo statuto sociale per adeguarlo alla normativa del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni), anche al fine di consentire l'iscrizione dell'Associazione nella Sezione dell'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), atteso che la nuova normativa in materia ha abrogato le disposizioni di cui alla legge n. 266/1991 (legge quadro sul volontariato) e quelle di cui agli articoli da 10 a 29 del D.Lgs. n. 460/1997, e di conseguenza la qualifica fiscale di Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale, che hanno regolamentato sino ad oggi l'Associazione.

Precisa che, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 e successive modifiche e integrazioni, saranno valide le norme previgenti sino alla iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ancora non istituito, mentre lo Statuto entra in vigore dalla data di registrazione notarile.

Il Presidente dell'assemblea informa che il Consiglio di Amministrazione ha adottato, quale testo del nuovo statuto con alcune modifiche, lo statuto tipo predisposto e deliberato dal Consiglio Nazionale di ANPAS il 13 aprile 2019, contenente anche modifiche, integrazioni e ampliamento dell'oggetto sociale e modifiche alla governance dell'Associazione, e raccomanda agli associati di adottarlo nella sua interezza, per ragioni di sicura conformità delle clausole statutarie alle nuove norme e anche per ragioni di sistematicità complessiva e di uniformità per tutte le organizzazioni di volontariato che aderiscono all'ANPAS nazionale.

La comparente, omette la lettura del nuovo testo dello statuto sociale che è stato predisposto e che dovrà regolare la vita dell'associazione, in quanto ella ne ha perfetta ed esatta conoscenza.

Propone, quindi, all'assemblea di approvare lo statuto nel nuovo testo.

Il Presidente mette ai voti l'approvazione dello statuto così come proposto dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea con il voto favorevole dei ventiquattro (24) associati presenti e votanti per corrispondenza,

DELIBERA

di approvare il nuovo testo dello statuto sociale con le modifiche necessarie per l'adeguamento al nuovo codice del terzo settore e con le modifiche, l'ampliamento e l'integrazione dell'oggetto sociale nonché con tutte le altre modifiche previste in materia di governance e le altre modifiche correlate, statuto che si allega al presente sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

Sul secondo punto dell'ordine del giorno il Presidente invita l'assemblea a delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore tutti i necessari poteri per procedere alle rettifiche, modifiche e/o integrazioni che dovessero essere richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.

L'assemblea con il voto favorevole dei ventiquattro (24) associati presenti e votanti per corrispondenza

DELIBERA

di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore tutti i necessari poteri per procedere alle rettifiche, modifiche e/o integrazioni che dovessero essere richieste dalle competenti autorità in sede di iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara chiusa la seduta alle ore undici e minuti tre.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'articolo 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017, modificato dal D.Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018. Mi esonera la comparente dal dare lettura degli allegati dei quali dichiara di avere piena conoscenza e mi incarica di provvedere esclusivamente alla registrazione del presente verbale e alla successiva presentazione dell'istanza per l'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS.

Il presente atto è stato da me notaio letto alla comparente, che lo approva.

Scritto sotto la mia direzione con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e completato di mio pugno in otto pagine fin qui di due fogli.

Si sottoscrive alle ore undici e minuti cinque.

Firmato: Privitera Maria, Gaspare Mazzara notaio.



Associazione di Volontariato
CROCE BIANCA ONLUS - Ente di Pubblica Assistenza
Via Luigi Galvani, 4 - 95122 Catania
C.F.: 02542390873

ELENCO SOCI

NUMERO	COGNOME	NOME	CROCE BIANCA ONLUS - Ente di Pubblica Assistenza	MASCHIO/FEMMINA	ANNO DI NASCITA	INDIRIZZO DI RESIDENZA	CODICE FISCALE	N° DI TESSERA	DATA DI ADESIONE	VERSAMENTO QUOTA SOCIALE	VOLONTARIO/SOCIO	DATA DI DIMISSIONE
01	PRIVITERA	MARIA	SOCIO VOLONTARIO	FEMMINA	15/08/1965	VIA NUOVA STAZIONE 9 MASCALI - CT			01/07/2009			
02	PALMIERI	DAVIDE GIUSEPPE	SOCIO VOLONTARIO	MASCHIO	27/09/1972	VIA NAPOLEONE COLAJANNI 53			12/07/2000			
03	MARSIGLIONE	IVAN SILVESTRO	SOCIO VOLONTARIO	MASCHIO	22/08/1987	VIA DEGLI ULIVI 10			22/07/2007			
04	VIOLA	ELISA	SOCIO VOLONTARIO	FEMMINA	24/12/1981	VIA DEL ROTOLLO - CATANIA	VILISE81T64C6351A		02/02/2009			
05	PUGLISI	VALERIA	SOCIO VOLONTARIO	FEMMINA	30/07/1989	VIA NUOVA STAZIONE 9 MASCALI - CT			19/03/2012			
06	PUGLISI	DAVIDE	SOCIO VOLONTARIO	MASCHIO	30/07/1989	VIA NUOVA STAZIONE 9 MASCALI - CT			24/03/2012			
07	SCALIA	SANTA LAURA	SOCIO VOLONTARIO	FEMMINA	10/01/1969	VIA MISTERBIANCO 6-CT	SCLSTL69A50C351L		29/03/2012			
08	NACCI	ANTONIO	SOCIO VOLONTARIO	MASCHIO	22/12/1961	VIA VILL. GGIO S. AGATA 44 ZONA A	NCCNTN61T22C351O		04/07/2011			
09	GIUFFRIDA	BENEDETTO	SOCIO VOLONTARIO	MASCHIO	22/08/1969				21/01/2015			
10	MARSIGLIONE	ANGELO	SOCIO VOLONTARIO	MASCHIO	01/01/1963	VIA DEGLI ULIVI 10	MRSNGL63A01C351P		25/01/2015			
11	GARAO	MARIA CATENA	SOCIO VOLONTARIO	FEMMINA	02/09/1952	VIA NAPOLEONE COLAJANNI 53	GRAMCT52P42C351G		06/04/2017			
12	SCIUTO	CARMELA	SOCIO VOLONTARIO	FEMMINA	20/07/1968	VIA POLVERIERA 18 - MASCALUCIA	SCTCML68L60C351D		11/04/2017			
13	BELGIORNO	LUCIANO	SOCIO VOLONTARIO	MASCHIO	30/10/1963	VIA CASESANTE 6 - CT	BLGLCN63R30C351V		13/04/2017			
14	GIUFFRIDA	FRANCESCO	SOCIO VOLONTARIO	MASCHIO	07/08/1995	VIA EUGENIO LEOTTA 4-CT	GFFNCC99M07C351J		20/08/2017			
15	VOLPE	DAIANA	SOCIO VOLONTARIO	FEMMINA	09/11/1990	VIA BARI 4 - MISTERBIANCO - CT	VLPDNA90S49C351P		09/07/2018			
16	PRIVITERA	PIETRO	SOCIO VOLONTARIO	MASCHIO	19/06/1971	VIA TESTULLA 143	PRVPT71A19C351R		31/10/2018			
17	ZUCCARO	MARIO ALFREDO	SOCIO VOLONTARIO	MASCHIO	14/08/1947	VIA MADONNA DELLA VIA 28	ZCCMLF47M14C351F		03/06/2019			
18	DAIDONE	GIOVANNA ROSARIA	SOCIO VOLONTARIO	FEMMINA	29/01/1949	VIA MADONNA DELLA VIA 28	DDNGNN49A69C351Z		03/06/2019			
19	SPINA	ALFIO	SOCIO VOLONTARIO	MASCHIO	18/05/1992	VIA BELITO 17 - MISTERBIANCO	SPNLFA92E18C351M		01/07/2019			
20	DI GRIGORIO	A. MASSIMO	SOCIO VOLONTARIO	MASCHIO	28/10/1973	VIA RECUPERO 60-CT	DGRNNN73R28Z133V		16/09/2019			
21	CELANO	ROSA	SOCIO VOLONTARIO	FEMMINA	23/02/1959	VIA PAPA GIOVANNI XXIII 32-Trecast-CT	CLNRSO59B63C351Y		25/03/2012			
22	BELGIORNO	FEDERICA	SOCIO VOLONTARIO	FEMMINA	30/07/2001	VIA ACQUEDOTTO GRECO 292	BLGFR01L70C351R		01/08/2019			
24	BELGIORNO	CRISTINA	SOCIO VOLONTARIO	FEMMINA	30/07/2001	VIA ACQUEDOTTO GRECO 292	BLGCR01L70C351J		01/08/2019			
25	VIOLA	GIORGIO	SOCIO VOLONTARIO	MASCHIO	07/07/1954	VIA G. BORRELLO 81	VILGRG53L07C351H		25/11/2019			
26	MARLETTA	CARMELO	SOCIO VOLONTARIO	MASCHIO	29/09/1964	VIA PALERMO 388 - CT	MRLCML64P29C351Z		01/01/2020			
27	MARLETTA	MELINA	SOCIO VOLONTARIO	FEMMINA	30/03/1987	VIA PALERMO 388 - CT	MRLMLN87C70C351R		01/01/2020			
28	SICALI	FRANCESCO	SOCIO VOLONTARIO	MASCHIO	05/06/1996	VIA A. MANZONI N.33 TREM. ETNEO - CT	SCLFNC96H05C351M		16/03/2020			
29	SCUDERI	SAMUELE	SOCIO VOLONTARIO	MASCHIO	23/03/1995	VIA FORTINO VECCHIO	SCDSML95C23C351S		16/07/2020			
30	CARUSO	MARCO	SOCIO VOLONTARIO	MASCHIO	08/03/1990	V. LE BIAGIO PECORINO N.3 - CT	CRSMRC90C08C351L		06/10/2020			
31	SARDO	LUCIO	SOCIO VOLONTARIO	MASCHIO	20/05/1976	VIA SUTERA 12-ACIREALE - CT	SRDLCU76E20A028Z		07/06/2017			

ASS. DI VOLONTARIATO ONLUS

"CROCE BIANCA"

Via L. Galvani, 4 - CATANIA

Cod. Fisc.: 02542390873

Partita IVA 05608160874

E-mail: crocebianca@alice.it

Cod. Univoco 32JY534

Signature



Signature

Allegato "A" al n. 29769/16623 & 16

ALLEGATO "B" AL N. 29.749/14.423 DI REP.

STATUTO

Titolo I – Profili generali

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "CROCE BIANCA O.D.V.", che assume la forma giuridica di Associazione.

In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione ha sede legale nel comune di CATANIA. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Principi associativi fondamentali

L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 – Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- a. promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b. promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c. contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- d. favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

- e. contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f. organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g. collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 – Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

1. Lettera a) art. 5 D.Lgs 117/2017 - Interventi e servizi sociali;
 - servizi di trasporto sociale con autovetture;
 - servizi di trasporto con mezzi per disabili;
 - organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
2. Lettera b) art. 5 D.Lgs 117/2017 - Interventi e prestazioni sanitarie;
 - servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
 - servizi di trasporto sanitario assistito (mobilità protetta);
 - servizi di trasporto sanitario non assistito;
 - servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
 - donazione e trasporto di sangue e organi;
3. Lettera c) art. 5 D.Lgs 117/2017 – Prestazioni socio-sanitarie;
 - iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni
4. Lettera i) art. 5 D.Lgs 117/2017 - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento
5. Lettera y) art. 5 D.Lgs 117/2017 – Protezione Civile;



civ
pro
Per
rim
atti
legge
L'As
attiv
gent
L'org
svolg

L'Assoc
tuito
modo
Al volo
tivamen
alle con
Sono in
L'Associ
voro aut
re funzio
In ogni
riore al c
soglia ev
gente per

Possono e
nazionalità
sonali e so

- iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

6. Lettera r) art. 5 D.Lgs 117/2017 – Accoglienza Umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

- promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze della rete associativa nazionale a cui aderisce

7. Lettera v) art. 5 D.Lgs 117/2017 - promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;

8. Lettera w) art. 5 D.Lgs 117/2017 - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite.

L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Assemblea dei Soci.

Art. 5 – Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II – Soci

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione che si impegnano a ri-

spettarne lo statuto e/o il regolamento.

Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa.

Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- a. partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b. eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.
- c. chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d. formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e. essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- a. rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b. essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c. non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d. impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 – Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.

Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morosità;
- b) per decadenza;
- c) per esclusione;
- d) per recesso.

Perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

Perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo.

Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo.

Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente.

Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento.

Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

TITOLO III – Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 -Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessa-



rie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da:

- a. stato patrimoniale;
- b. rendiconto gestionale;
- c. relazione di missione.

Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4 dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa.

In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 – Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote degli aderenti;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
- e. da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni
- f. da rendite patrimoniali e finanziarie
- g. da attività di raccolta fondi
- h. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione
- i. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione
- j. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- k. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;
- l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
- m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del persegui-

mento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore.

Art. 14 Bilancio sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.

Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV – Organi associativi

Art. 15 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio direttivo;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;
- e. il Revisore legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- f. il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione



ha sede.

Art. 18 – Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 – Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 – Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni dell'assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 – Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica.

Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 – Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche.

Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

È facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 23 – Competenze

L'assemblea ordinaria

- a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b. approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c. determina l'importo annuale delle quote associative;
- d. definisce le linee programmatiche dell'Associazione;
- e. approva il regolamento generale dell'Associazione e le sue modifiche;
- f. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- g. determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- h. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- i. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- j. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- k. delibera sulla esclusione degli associati.
- l. delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal Consiglio direttivo;
- m. delibera sull'istituzione di sezioni della Associazione
- n. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

- a. sulle modifiche dello statuto sociale;
- b. sulla variazione della sede legale;
- c. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- d. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 38

Art. 24 – Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto, in numero dispari da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente.

Tutti i componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione.

Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività

prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile.

Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento e il segretario.

Il Consiglio può nominare, inoltre, direttori, scegliendoli anche fra soggetti non soci, con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

Le funzioni del segretario e dei direttori sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 – Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti.

Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età.

Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio direttivo:

- a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b. dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- c. delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;
- e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto

- f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio
- g. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h. accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 27 – Direzione esecutiva

Il consiglio direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario e direttori, se nominati, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo. Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio direttivo.

Art. 28 – Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione.

La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, i propri poteri al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Art. 30 – Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Ai membri del collegio dei revisori dei conti che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e

documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'assemblea dei soci.

Il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria.

In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori, deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Art. 32 - Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 33 - Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni.

I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 - Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- a. il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- b. il libro degli associati;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- d. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio direttivo il quale rilascia il consenso entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia

pronunciato.

Titolo V - Norme finali

Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 - Regolamenti

Il regolamento generale:

- a. stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio direttivo;
- b. individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;
- c. determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;
- d. regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 38 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

L'assemblea dei soci che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore.

Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell'Organo competente ai sensi del d.Lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Certifico io sottoscritto dott. Gaspare Mazzara
Notaio in San Cataldo, la presente copia conforme all'originale
che rilascio per uso Paise
San Cataldo li 12 NOV. 2020

Gaspare Mazzara

